



02553.18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26252/2010

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Cron. 2553
Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - Rep.
Dott. ENRICO CARBONE - Consigliere - Ud. 05/10/2017
Dott. ANNA MARIA FASANO - Rel. Consigliere - CC
Dott. LUIGI GIORDANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26252-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) ;

- **intimato** -

2017

2379

avverso la sentenza n. 236/2009 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA, depositata il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO CHE:

A seguito di indagini svolte dalla GdF di Pesaro-Urbino nei confronti della ditta individuale " (omissis) ,
esercitante attività di commercio all'ingrosso di prodotti di consumo non alimentari, emergevano elementi significativi di evasione fiscale con riferimento agli anni oggetto di controllo (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) ed, in particolare, che la (omissis) aveva emesso fatture per operazioni "soggettivamente inesistenti", acquistando telefoni cellulari da imprese sanmarinesi per il tramite della società (omissis) S.r.l., società cartiera, la quale, pur dovendo assolvere agli obblighi IVA, ex art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972, non adempiva ad alcun obbligo fiscale. A seguito di questa prima indagine veniva effettuata una attività di controllo, che si concludeva con il PVC del 9 maggio 2006, in cui venivano riscontrate movimentazioni bancarie non giustificate dalla società contribuente, per un importo complessivo di euro 998.278,00. Sulla base della suddette verifiche venivano notificato l'avviso di accertamento n. (omissis) per IVA, IRPEF ed IRAP, relativo all'anno di imposta 2003, impugnato dalla contribuente innanzi alla CTP di Pesaro, che rigettava il ricorso. La società proponeva appello, che veniva accolto dalla CTR delle Marche con riferimento alla detraibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette, rideterminando così il reddito induttivo in euro 916.440,00 e affermando l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti documentati da fatture soggettivamente false, stante la piena consapevolezza da parte della contribuente del meccanismo fraudolento. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione degli artt. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché 2, 8 e 14 del d.lgs. n. 74 del 2000, e conseguenziale violazione dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la CTR è incorsa in "error juris", in quanto rilevando la piena consapevolezza della società contribuente circa la falsità soggettiva delle fatture, e comunque in assenza di ogni allegazione e prova circa l'estraneità alla frode, ha nondimeno ritenuto la deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi documentati nelle stesse fatture, ed ha, in via del tutto consequenziale, rideterminato la percentuale di costi accertata in via induttiva dall'Ufficio, tenendo conto anche dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.

1.1. Il motivo non è fondato.

L'Ufficio ricorrente lamenta il vizio denunciato, sostenendo l'error iuris in cui sarebbe incorsa la CTR la quale, pur rilevando la non estraneità alla frode della società contribuente, ha concluso per la deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi documentati nelle stesse fatture.

A tale riguardo, questa Corte ha affermato che: " In tema di imposte sui redditi, la partecipazione alla frode carosello o la mera consapevolezza della stessa, da parte del concessionario, non determina ex se il venire meno dell'inerenza all'attività di impresa del bene di cui all'operazione soggettivamente inesistente e non ne esclude, pertanto, la deducibilità, dovendosi tenere distinti gli effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina dell'IVA e a quella delle imposte dirette, atteso che, nel primo caso, la condotta dolosa o consapevole del concessionario, a cui è

parificata l'ignoranza colpevole, impedisce l'insorgenza del diritto alla detrazione per mancato perfezionamento dello scambio, non essendo l'apparente cedente l'effettivo fornitore, mentre, ai fini delle imposte dirette, l'illecito o la mera consapevolezza di esso non incide sulla realtà dell'operazione economica e sul pagamento del corrispettivo in cambio della consegna della merce, per cui il costo dell'operazione, ove imputato al conto economico, può concorrere nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette nella misura in cui il bene o servizio acquistato venga reimpiegato nell'esercizio dell'attività di impresa e sempre che non venga utilizzato per il compimento di un delitto non colposo" (Cass. n. 13803 del 2014; Conf. n. 16719 del 2016).



2. Da siffatti rilievi consegue che nessuna censura merita la sentenza impugnata, pertanto il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così è deciso, in Roma, il 5.10.2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 2 FEB 2018

Il Presidente

 
CORTE DI CASSAZIONE
ROMA

Il Funzionario di Cancelleria
Marcello Bulgogona



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 02 febbraio 2018

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96